

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 1 del 31/12/2017 recepita dalle Prefetture come protocollo di intesa.

Si ribadiscono :

— le norme della Costituzione in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (art. 21) nonché “di riunirsi pacificamente e senza armi” (art. 17), o strumenti atti ad offendere, attenendosi, altresì, al più assoluto rispetto delle norme contenute nella Legge 10.12.1993, n. 515 – come modificata dalla Legge 22.2.2000 n. 28 - recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica” nonché delle altre disposizioni già vigenti (L. n. 212/1956 come modificata dalla L. n. 130/1975);

— **Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune**, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L.n. 212/ 56 come modificata dalla L.n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, a tutela dell’estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004); Per la parte di propria competenza, **l’Amministrazione Comunale – dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali - è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista** (D.Lgs. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall’art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007). Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere – necessariamente – rispettate, ed in particolare che:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art 8 della legge 212/1956 come modificato dall’art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall’art. 3 della legge 130/75);
2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (02 febbraio 2018) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L.n. 212/1956 come modificato dall’art. 4 L.n. 130/75);
3. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall’art. 4 L.n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
4. dal 02 febbraio 2018 al 02 marzo 2018 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo del preavviso al Questore (previsto dall’articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza) . Durante detto periodo l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75);

5. dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione (02 marzo 2018), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati (art.7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000);

6. dal 15° giorno antecedente quello della votazione (17 febbraio 2018) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (04 marzo 2018) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

7. dal giorno antecedente quello della votazione (03 marzo 2018) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (04 marzo 2018) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della L.n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della L.n. 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 8 della Legge 130/1975). È consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'articolo 1 della legge 212/1956, come modificato dall'art 1 della Legge 130/75;

8. nel periodo del divieto di propaganda elettorale le parti si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli